



COMUNE DI LUSIA

Provincia di Rovigo

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 33 del 08/10/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno **duemiladodici**, addì **otto** del mese di **ottobre** alle ore **21.00**, nella **Sede Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor **Luca Prando** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	PRESENTI	ASSENTI
1	PRANDO Luca	SI	
2	VIGNAGA Sergio	SI	
3	BORTOLOTTI Denis	SI	
4	TRAMBAIOLO Gianluca	SI	
5	BATTISTELLA Lorella	SI	
6	BASSANI Michele	SI	
7	SENO Paola	SI	
8	MASSARO Mirko	SI	
	TOTALI	8	0

Sono presenti gli Assessori Esterni : .

Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE **PALUMBO Dr. Alfredo**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto, previa designazione degli scrutatori: BORTOLOTTI Denis, BASSANI Michele, MASSARO Mirko

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il comma 169 dell'articolo unico della già citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (pubblicata in S.O. n. 244/L alla Gazz. Uff. n. 299 del 27 dicembre 2006) c.d. finanziaria 2007, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che le deliberazioni in parola, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il medesimo termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, il quale ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 ottobre 2012.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

VISTO il Decreto Legge n. 16/2012 convertito in legge 44/2012 il quale ha apportato numerose modifiche alla disciplina dell'I.M.U..

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000

Udito l'intervento del Vice Sindaco Vignaga Sergio il quale, su invito del Sindaco ed avvalendosi anche dell'ausilio tecnico del Segretario Comunale, illustra brevemente il regolamento in esame evidenziando che esso ricalca sostanzialmente le norme legislative vigenti in materia di IMU in quanto il legislatore ha introdotto una disciplina dettagliata del tributo non modificabile da parte del Comune.

Udito altresì l'intervento del consigliere Seno Paola la quale ritiene che sarebbe stato opportuno un coinvolgimento preliminare della minoranza nella stesura del testo regolamentare.

Udito infine l'intervento del consigliere Massaro Mirko il quale concorda con il consigliere Seno sulla opportunità di un preventivo coinvolgimento della minoranza nella elaborazione del regolamento.

Proceduto alla votazione con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 8 (compreso il Sindaco)

Voti favorevoli n. 6

Astenuti n. 2 (Sig. Massaro Mirko e Sig.ra Seno Paola)

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della n. legge 388/2000 come modificato

dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, disciplina applicabile anche alla nuova imposta.

5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Ed inoltre, con separata votazione con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 8 (compreso il Sindaco)

Voti favorevoli n. 6

Astenuti n. 2 (Sig. Massaro Mirko e Sig.ra Seno Paola)

DELIBERA

ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n.267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

08/10/2012

PARERI ART.49 comma 1° del T.U. Enti Locali
(decreto legislativo 267/2000)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 DEL 09.10.2012

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.)

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

LI, 27-9-2012

IL RESPONSABILE 

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

LI, 27-9-2012

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 



COMUNE DI LUSCIA

(Provincia di Rovigo)

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 Tel 0425607026 Fax 0425607161

e-mail comunedilusia@libero.it

P.I. 00197480296

**REGOLAMENTO
COMUNALE
IMPOSTA
MUNICIPALE
PROPRIA
(IMU)**

COMUNE DI LUSIA

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (D.L. 201/2011 conv. in legge 214/2011 e s.m.i.)

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Definizione di fabbricato, terreno agricolo e area fabbricabile
Art. 3	Base imponibile delle aree fabbricabili
Art. 4	agevolazione alle unità immobiliari possedute e non abitate da anziani o disabili
Art. 5	Esenzioni e altre forme di agevolazione
Art. 6	Versamenti e interessi
Art. 7	Rimborsi
Art. 8	Limiti all'attività amministrativa e di accertamento
Art. 9	Istituti deflativi del contenzioso
Art. 10	Riscossione coattiva
Art. 11	Attività di controllo e incentivo al Servizio Tributi
Art. 12	Disposizioni finali

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Lusia (prov. di Rovigo) dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'articolo 8 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i. e anticipata al 01/01/2012 dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i..

2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge n. 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23/2011. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Lusia (prov. di Rovigo).

ARTICOLO 2

Definizione di fabbricato, terreno agricolo e area fabbricabile

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli i cespiti descritti dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992.

2. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

3. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

4. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

5. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

6. Area edificabile è quel terreno sul quale il Piano Regolatore del Comune di Lusia e gli altri strumenti urbanistici- hanno previsto la possibilità di edificazione. Le aree edificabili si dividono in:

a) Aree non lottizzate con vincolo di lottizzazione obbligatoria;

b) Aree inedificate: sono quelle aree che sulla base dei parametri contenuti negli strumenti urbanistici vigenti sono da ritenersi a tutti gli effetti autonomamente e distintamente fabbricabili;

c) Aree parzialmente edificate: intendendosi con ciò quelle aree per cui, sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, l'area non di pertinenza mantenga un indice di fabbricabilità residuo superiore al 10% di quello che aveva l'area inedificata, e che comunque, come al punto b), siano autonomamente e distintamente fabbricabili;

d) Aree in corso di edificazione: sono da considerarsi tali quelle aree in cui è in corso la costruzione e/o la ristrutturazione totale di un fabbricato, sulla base di indici di fabbricabilità contenuti nello strumento urbanistico-edilizio vigente.

Sono da ritenersi generalmente non imponibili I.M.U. tutte quelle aree che rispondano alle sotto elencate caratteristiche:

- a) aree comunque individuate come edificabili, ma che, per la loro conformazione planimetrica e/o dimensionamento, rendono di fatto impossibile l'applicazione degli standard urbanistici minimi previsti dai vigenti strumenti (distacchi dalle strade, confini, area minima del lotto, intervento urbanistico obbligatorio, ecc.), ritenendosi le stesse di fatto non autonomamente e distintamente edificabili, ricadenti all'interno delle "ZONE B di completamento";
- b) tutte quelle aree inserite come edificabili ("ZONE F") che comunque sono sottoposte a vincolo di intervento pubblico;
- c) tutte le aree comunque individuate come edificabili ma che, per la loro collocazione, rientrano nelle fasce di inedificabilità previste dal R.D. 25.07.1904, n. 523.

7. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti del contitolare o dei contitolari in possesso dei requisiti di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all'art. 1 del Dlgs 99/2004, iscritto nella previdenza agricola, mentre per gli altri contitolari l'imposta dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota ed al periodo di possesso

ARTICOLO 3

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Allo scopo di facilitare i contribuenti nell'esecuzione del calcolo dell'imposta e di ridurre l'insorgenza del contenzioso, il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, indica annualmente e per zone omogenee, i valori venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può essere costituita una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali componenti esterni, anche di uffici statali, ovvero può essere disposto incarico tecnico a professionista regolarmente iscritto nel relativo albo. Se è costituita la conferenza di servizio, la Giunta ne deve sentire il parere. In caso di mancata adozione della delibera da parte del Consiglio Comunale può applicarsi quanto indicato nella deliberazione dell'anno precedente.

5. Per l'anno 2012 i valori venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune sono stati stabiliti con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 07.06.2012.

6. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento, nel caso di cui l'imposta risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli indicati dall'ente come previsto dai precedenti commi 4 e 5.

7. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 6, qualora il soggetto passivo, abbia dichiarato o definito in atti o comunque a fini fiscali, il valore dell'area edificabile posseduta in misura superiore del 30% rispetto a quello dichiarato o versato ai fini I.M.U., il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.

8. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei commi 4 e 5, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata.

9. Qualora il contribuente intenda dichiarare il valore delle aree fabbricabili in misura inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei commi 4 e 5 deve munirsi di perizia di stima redatta da un tecnico regolarmente iscritto al relativo albo professionale, che abbia data certa anteriore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. La perizia dev'essere esibita a richiesta del Servizio Tributi o del Soggetto di cui al successivo articolo 11.

10. In caso di utilizzazione di area pertinenziale di fabbricato esistente, si considera quale area fabbricabile soggetta ad imposizione, la superficie necessaria a realizzare la volumetria.

11. In presenza di ultimazioni differenziate di unità immobiliari (termine lavori o se antecedente accatastamento) facenti parte di un complesso edilizio, si continua a considerare quale area fabbricabile soggetta ad imposizione la superficie necessaria a realizzare la volumetria/copertura delle unità immobiliari non ultimate.

12. Qualora una particella abbia trasferito la propria capacità edificatoria ad altra/e particella/e (vincolo inedificandi), la particella/e beneficiaria/e acquista il valore dato dalla sommatoria dei valori delle due particelle.

13. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione dei fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

ARTICOLO 4

Agevolazione alle unità immobiliari possedute e non abitate da anziani o disabili

1. Si applica l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale all'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione sia non locata, non abitata da comproprietari e non abbia le caratteristiche di "immobile di lusso" di cui al D.M. 2 agosto 1969.

2. L'agevolazione è concessa a domanda dell'interessato da compilare su appositi stampati e consegnare al Comune, entro un mese dalla data del cambio di residenza verso l'istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, ed è efficace, ai fini dell'assimilazione all'abitazione

principale prevista dal precedente comma 1, a decorrere dalla data di registrazione del cambio di residenza come risultante dall'anagrafe comunale.

ARTICOLO 5 agevolazioni

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011 che riporta le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché gli immobili di proprietà del Comune di Lusia esistenti nel territorio comunale.

2. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile da non confondersi con l'inagibilità sanitaria che è irrilevante), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (art. 3 DPR 380/2001) ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

3. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, e successive modificazioni; il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

In ogni caso, la riduzione prevista ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

ARTICOLO 6 Versamenti ed interessi

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/97 mediante utilizzo del Modello F24.

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 2,06.

3. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano, oltre alle sanzioni previste per legge, gli interessi moratori nella misura prevista dall'articolo 1284 del codice civile con l'aggiunta di un punto percentuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dall'ultimo giorno utile per eseguire il versamento.

4. A decorrere dal mese di dicembre 2012, gli importi dovuti a seguito dell'attività di verifica ed accertamento d'ufficio possono essere versati su c/c postale intestato alla tesoreria in luogo dell'utilizzo del modello F24.

ARTICOLO 7

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno del pagamento fino alla data del provvedimento di rimborso; si applica la formula $(CxRxT/36500)$.
3. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per giungere alla quadratura contabile nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività, nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, non si procede al rimborso quando la somma complessivamente dovuta al creditore, per un singolo anno d'imposta, sia inferiore ad € 12,00.

Articolo 8

Limiti all'attività amministrativa e di accertamento

1. Non si procede all'accertamento, e alla successiva riscossione, anche coattiva, qualora l'ammontare dovuto comprensivo di imposta, sanzioni amministrativa e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta tranne nel caso in cui il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
2. Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del credito tributario comprensivo di interessi.
3. Il Servizio tributi è esonerato dal compiere atti e adempimenti in presenza dell'importo di cui al comma 1.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs n. 472, del 18 dicembre 1997.
5. Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva e del rimborso.

ARTICOLO 9

Istituti deflativi del contenzioso

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs n. 446/97 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

ARTICOLO 10
riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è affidata, previa procedura di gara, ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97 ed iscritti all'albo di cui al successivo articolo 53 del richiamato decreto legislativo.

ARTICOLO 11
Attività di controllo e potenziamento del Servizio Tributi

1. L'attività di controllo sulla corretta applicazione dell'Imposta compete al Servizio Tributi del Comune. In caso di assoluta impossibilità di funzionamento del Servizio tributi del Comune, l'attività può essere affidata a soggetti esterni che rispettino i requisiti previsti dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e siano iscritti nell'albo del successivo articolo 53. Tutti gli uffici ed i servizi del Comune di Lusia sono tenuti alla massima collaborazione con il Servizio Tributi, o con il soggetto esterno quando individuato, nell'attività di controllo.

2. La Giunta Comunale, con atto d'indirizzo può determinare la programmazione anche pluriennale dell'attività di controllo.

3 Nello spirito di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della L. 662 del 1996 e nel rispetto del comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, al personale addetto all'attività di gestione dell'Imposta Municipale Propria sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti del maggior gettito definitivamente accertato e riscosso a seguito dell'attività di accertamento svolta nell'esercizio precedente a quello di riferimento. La Giunta Comunale stabilisce la misura e le modalità di erogazione.

4. Al funzionario responsabile, nominato con atto della Giunta Municipale, sono demandate tutte le attività organizzative e gestionali dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, dispone la riscossione, anche coattiva e i rimborsi ove dovuti.

ARTICOLO 12
disposizioni finali

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue :

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Luca Prando

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Palumbo Dr. Alfredo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 13 OTT. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSIN PAOLA

N. 358 / Reg. Albo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL sottoscritto Responsabile di Area Amministrativa attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 13 OTT. 2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi, contestualmente, viene comunicata ai capigruppo consiglieri in ottemperanza all'art. 125 del T.U.E.L. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROSSIN PAOLA

VISTO : SI ATTESTA ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. 267/200

IL MESSO COMUNALE

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

1) Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi senza opposizioni o reclami.

2) Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L n. 267/2000.

Addi, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROSSIN PAOLA
